

1. Validità delle condizioni

Le nostre forniture e prestazioni si effettuano esclusivamente in base a queste condizioni di vendita. Altre condizioni di vendita del socio non espressamente riconosciute da parte nostra non hanno alcuna validità.

2. Offerta e stipulazione del contratto

2.1 Le nostre offerte sono senza impegno e non vincolanti. Gli ordini/elaborati stampa diventano vincolanti solo a seguito della nostra conferma scritta. Vale lo stesso per aggiunte, modifiche e clausole secondarie.

2.2 I dati, disegni, figure e descrizioni di prestazioni (con riserva di modifiche tecniche) contenute in cataloghi, listini prezzi o documentazioni facenti parte dell'offerta sono valori approssimativi tipici del comparto, a meno che vengano espressamente menzionati come vincolanti nella conferma dell'ordine.

2.3 Il socio è responsabile dell'esattezza della documentazione che deve fornire, p.e. disegni, campioni ecc...

2.4 Ogni stipulazione di contratto si effettua con riserva di autofornitura esatta e puntuale da parte dei nostri fornitori. Ciò ha validità solo nel caso che la mancata fornitura non sia imputabile a noi, soprattutto in caso di stipulazione di un'operazione di copertura congruente con il nostro fornitore. Non ci assumiamo espressamente alcun rischio di acquisizione.

3. Quotazione

3.1 Se non altrimenti indicato, ci atteniamo ai prezzi contenuti nelle nostre offerte a 30 giorni dalla rispettiva data. Sono determinanti i prezzi in Euro menzionati nella conferma dell'ordine più la rispettiva imposta legale di valore aggiunto. Forniture e prestazioni che esulino da questi vengono calcolate a parte. Se non sono indicati prezzi, hanno validità quelli validi al momento della fornitura.

3.2 A meno che non sia stato stabilito altrimenti, i prezzi s'intendono "franco fabbrica", esclusi trasporto, spese di porto, assicurazione ed imballaggio normale per il settore del prodotto. Abbiamo conti di detrazione per pallet e gabbie paletta a griglia metallica utilizzati nel procedimento di scambio. Un saldo eventualmente in sospeso sarà, se necessario, comunicato all'ordinante o alla ditta di spedizioni. Se a seguito di un'adeguata apposizione dei termini il saldo non sarà pareggiato, ci riserviamo di fatturare il rispettivo controvalore. Ci impongono anche a bilanciare il saldo del nostro socio.

3.3 Se si presenta una modifica sostanziale delle spese di salario, materiale o energia, ogni socio contrattuale è tenuto a richiedere un adeguamento misurato del prezzo tenendo conto di questi fattori.

4. Consegna

4.1 La data di consegna è da considerare stabilita approssimativamente dal momento in cui si riceve l'ordine fino al momento in cui la merce lascia lo stabilimento. Anche se è stata stabilita una data di consegna determinata a livello di calendario, non si è in presenza di un'operazione commerciale fissa ai sensi del § 376 comma 1 del codice di commercio. A questo fine è necessaria anche una dichiarazione del socio al momento della stipulazione del contratto come p.e. che nel caso della merce stagionale o di provvedimenti pubblicitari del socio, in caso di mancata osservanza della data di consegna si riserva di recedere dal contratto senza un'ulteriore apposizione dei termini. In tutti gli altri casi, le date o i termini di consegna, stabiliti vincolatamente o meno, necessitano della forma scritta.

4.2 Se non si rispetta una data di consegna stabilita vincolatamente da noi, il socio può rivendicare ulteriori diritti al presentarsi della mora, a seguito di ingiunzione ed apposizione di un termine supplementare di tre settimane. Non è necessario un termine supplementare se al momento della stipulazione del contratto si è riservato il recesso in caso di mancata osservanza della data di consegna vincolante. In questo caso si esclude il diritto al risarcimento del danno del socio a meno che, per quanto riguarda la mora, si debba rimproverare intenzionalità o colpa grave a noi o ad un nostro rappresentante legale o operaio o impiegato che svolge la sua attività ai nostri ordini e sotto la nostra responsabilità. Ciò vale anche nel caso di violazione degli obblighi nel corso di trattative contrattuali.

4.3 La nostra consegna è soggetta alla riserva di autofornitura. Comunicheremo immediatamente all'acquirente che non abbiamo ricevuto la consegna. Se non riceveremo la consegna, il contratto d'acquisto è da considerare non stipulato. Non esiste un rischio di acquisizione che ci siamo assunti noi.

4.4 Ritardi di consegna e di esecuzione delle prestazioni dovuti a forza maggiore e ad eventi che ci rendono notevolmente difficile la consegna o che la impossibilitano, come per esempio soprattutto conflitti industriali, disordini, provvedimenti adottati da autorità, mancata esecuzione di consegne da parte dei nostri fornitori ecc., non sono imputabili a noi, anche nel caso di date e termini stabiliti vincolatamente. Ci autorizziamo a spostare in avanti la data della consegna o della prestazione della durata dell'impedimento più un periodo preparatorio adeguato o di recedere dal contratto interamente o in parte per la parte non ancora soddisfatta senza che il socio ne possa trarre diritti al risarcimento del danno, a meno che siano imputabili a noi colpa grave o intenzionalità. Ci sforzeremo di comunicare al socio l'inizio e la fine degli impedimenti del tipo precedentemente descritto. Se gli impedimenti precedentemente menzionati riguardano il nostro socio, hanno validità le stesse conseguenze giuridiche anche per il suo obbligo d'acquisto.

4.5 Nella misura in cui rappresentano una consuetudine commerciale, le consegne e le prestazioni parziali sono autorizzate e vengono conteggiate a parte. Non sono autorizzate in via eccezionale se l'adempimento parziale del contratto non ha interesse per il socio o se è stato adottato tale accordo con noi.

5. Fornitura eccessiva o insufficiente

Per gli articoli prodotti espressamente per l'ordinazione fatta, sono da considerare autorizzati fino al 10 % di fornitura in più o in meno. La consegna di articoli da magazzino si effettua con le unità d'imballaggio stabilite nella documentazione di vendita. Quantità diverse da queste possono essere arrotondate in difetto o in eccesso.

6.1 Spedizione/sostenimento del pericolo
Se la merce viene spedita su richiesta del socio, ci rimane riservata la scelta del metodo di spedizione. Possiamo soprattutto, se necessario, incaricare una ditta di spedizioni estranea alla nostra azienda se il socio non adotta legalmente a questo proposito una clausola vincolante prima del decorrere del termine di consegna.

6.2 Se spediamo gli oggetti contrattuali su richiesta del socio, ciò avviene a rischio del socio. Per tutte le consegne, dopo l'apprestamento della merce per la ditta di spedizioni, il trasportatore o le altre persone scelte per l'esecuzione della spedizione, il rischio passa al socio. Ciò vale anche per le forniture parziali e per la consegna stabilita senza trasporto.

6.3 Se la spedizione viene ritardata su richiesta del socio, la mora d'accettazione del socio inizia con l'arrivo da lui della denuncia scritta di pronto all'invio. In questo caso, siamo inoltre autorizzati, iniziando una settimana dalla denuncia di pronto all'invio, a mettere in conto le spese d'immagazzinamento a nostro carico in caso di conservazione nei nostri locali, per almeno 1 % dell'importo della fattura per ogni settimana iniziata. In questo caso, il rischio di danneggiamento o di rovina dell'oggetto acquistato passa al socio. Vale lo stesso in caso di ritardo dell'accettazione dell'oggetto. Su richiesta e a spese del cliente assicuriamo gli oggetti da distruzione, perdita o danneggiamento per la durata dell'immagazzinamento presso di noi o terzi.

6.4 Se il rischio di trasporto è affidato a noi, il socio è tenuto a verificare immediatamente la spedizione al momento in cui la riceve per stabilire se abbia subito danni di trasporto e ad inviarci immediatamente una denuncia di eventuali danni o perdite della ditta di spedizioni insieme ad una denuncia scritta che deve essere firmata dal socio. Gli oggetti danneggiati forniti devono essere tenuti a disposizione nello stato in cui si trovano al momento della constatazione del danno per essere esaminati dai nostri dipendenti o dal rispettivo produttore.

7. Condizioni di pagamento

7.1 Se non altrimenti stabilito, il pagamento di tutte le fatture scade entro 30 giorni dalla data di fatturazione senza detrazione a seguito della consegna effettuata delle merci. In caso di pagamento entro 14 giorni dalla data di fatturazione verrà applicato uno sconto del 2 %, sempre che il socio non sia in mora con il pagamento dei crediti.

7.2 Ferma restando una clausola del socio, spetta unicamente a noi stabilire da quale dei diversi crediti detraremo il pagamento pervenuto.

7.3 Se è contestato che abbiamo fornito merci parzialmente difettose, il nostro socio è comunque tenuto a pagare la parte difettosa, a meno che la consegna parziale non abbia per lui alcun interesse.

7.4 In caso di superamento degli obiettivi, abbiamo diritto a mettere in conto interessi di mora dell'importo della somma che la banca ci mette in conto per i crediti di conto corrente, almeno però per l'importo di 10,5 punti di percentuale sul rispettivo tasso base.

7.5 Tutti i nostri crediti scadono subito se non ci si attiene alle condizioni di pagamento o se dopo la rispettiva stipulazione del contratto ci vengono resi noti fatti che fanno diminuire l'affidabilità creditizia del socio. In questo caso, siamo inoltre autorizzati a rifiutare le nostre prestazioni sospese fino a quel momento fino all'attuazione della controprestazione o fino alla prestazione di garanzia per queste ultime. Possiamo inoltre proibire l'ulteriore vendita delle merci fornite dietro riserva di proprietà e richiederne la sostituzione. Nella richiesta di restituzione degli articoli non è compresa la recessione dal contratto.

7.6 Le cambiali si accettano solo a seguito di espresso accordo e solo in via di adempimento e dietro la premessa della loro scontabilità. Le spese di sconto vengono applicate a partire dal giorno della scadenza dell'importo fatturato. Si esclude la garanzia della presentazione esatta della cambiale e dell'applicazione del protesto cambiario.

7.7 Se il socio si affida ad una società di regolazione centrale, il pareggiamento della fattura che esenta dal debito raggiunge il nostro conto solo con l'accredito del pagamento.

7.8 Se dopo la stipulazione del contratto risulta evidente che il nostro diritto di pagamento viene compromesso dalla scarsa efficienza del socio, possiamo rifiutarci di eseguire la prestazione e stabilire per il socio una data adeguata nella quale deve pagare in rapida successione dietro consegna o presentare una garanzia. Se il socio si rifiuta o se il termine decorre senza risultato, possiamo recedere dal contratto o richiedere il risarcimento dei danni invece della prestazione.

8. Riserva di proprietà

8.1 Dai rapporti commerciali con il socio, ci riserviamo la proprietà delle merci fornite in forma semplice, prolungata ed allargata fino al soddisfacimento di tutti i crediti (compresi tutti i crediti di saldo da conto corrente) che ci spettino o ci spetteranno nei confronti del socio per qualsiasi motivo giuridico ovvero fino al soddisfacimento totale di tutte le rivendicazioni risultanti dal rispettivo contratto. Per questo motivo ci vengono concesse le seguenti garanzie, che vengono rilasciate su richiesta a nostra scelta, quando e nella misura in cui il loro valore supera costantemente i crediti di più del 20 % meno le spese da utilizzare per la garanzia. Il socio può rivendere la merce su riserva con attività commerciale regolare. Non ha diritto alla cessione a titolo di garanzia e alla costituzione in pegno della merce su riserva. L'ulteriore vendita della merce è permessa solamente se si trasmette la riserva di proprietà. Nel caso che il socio non trasmetta la riserva di proprietà durante l'ulteriore vendita, cede così a noi il suo credito nei confronti dell'acquirente. Questo vale anche per il credito da saldo di un conto corrente se il socio lo ha stabilito con il suo acquirente. Noi accettiamo la cessione. Possiamo richiedere dal socio che renda noti i crediti ceduti ed i rispettivi debitori. Saremo quindi autorizzati a rendere nota la cessione a nostro piacere.

8.2 In caso di mora di pagamento, possiamo richiedere la sostituzione dell'oggetto per il quale sussiste la riserva di proprietà entro un termine adeguato e disporre altrimenti dell'oggetto ed a seguito di pagamento da parte del socio, rifornirlo in un periodo di tempo adeguato con un altro oggetto.

8.3 Il socio è tenuto all'immagazzinamento corretto della merce che ci appartiene ed alla sua regolare assicurazione.

8.4 Se il socio entra in mora di pagamento o se altri si appropriano della merce su riserva o se il cliente subisce la rovina del patrimonio, siamo autorizzati, per rivendicare la nostra riserva di proprietà, ad entrare nei locali del socio e ad appropriarci della merce su riserva. Il socio permetterà ai nostri dipendenti di entrare nei suoi locali in qualsiasi momento per prendere in consegna la merce. Si autorizza l'ufficiale giudiziario a consegnarci la merce dopo l'eliminazione del pignoramento.

8.5 In caso di ulteriore lavorazione dell'oggetto del contratto, siamo da considerare i produttori ai sensi del §950 comma 1 BGB [C.C. tedesco]. Se l'oggetto dell'acquisto è legato ad altre cose del socio, acquisiamo una coproprietà proporzionale al nuovo oggetto. Se durante la lavorazione si deve considerare oggetto principale un altro oggetto, è da considerare stabilito che il socio ci conceda la coproprietà percentuale del valore della merce su riserva in rapporto al valore del nuovo oggetto, nella misura in cui esso gli appartiene.

8.6 Se non facciamo espressamente dichiarazioni divergenti, nel ritiro della merce non è compreso un recesso dal contratto. Il ritiro ha luogo piuttosto esclusivamente per garantire i nostri diritti. Il socio continua a rimanere tenuto ad adempiere il contratto. Le spese di ritiro e d'uso dell'articolo in vendita sono a carico del socio, che è tenuto a mantenere in condizioni corrette l'articolo in vendita per tutta la durata della riserva di proprietà.

8.7 In caso di pignoramento, sequestro o altri provvedimenti eseguiti da terzi dovremo essere informati immediatamente. Le spese di questi provvedimenti sono a carico del socio. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione abbiamo diritto a rivendicare subito tutti i crediti nei confronti del socio. Se la consegna non è stata effettuata, potremo effettuarla a nostro piacere dietro pagamento immediato o in rapida successione. Il socio deve adottare subito tutti i provvedimenti necessari per evitare o sospendere tali interventi e rivendicazioni. Per il resto, deve aiutarci in tutti i modi nella tutela dei diritti. Le spese di questi provvedimenti sono a carico del socio.

9. Ritiro

Se è stato stabilito il ritiro della merce, deve essere effettuato dal socio o da un suo incaricato o da un terzo per il quale è stato ordinato. Se il socio rinuncia al ritiro nello stabilimento, gli articoli devono essere considerati forniti come previsto dalle condizioni appena hanno lasciato lo stabilimento. I costi materiali del ritiro sono a nostro carico, quelli personali dell'incaricato al ritiro sono a carico del socio. Se il socio deve disdire l'acquisto o effettuare il ritiro entro una determinata data, allo scadere di questa ultima siamo liberi di emettere fatture o di recedere dal contratto.

10. Recessione dal contratto (impossibilità, mora)

10.1 Se entriamo in mora con la cessione di un oggetto e se siamo gravemente colpevoli della mora o d'intenzionalità, rimborseremo al cliente tutti i danni derivati. In caso di colpa semplice si escludono i diritti del cliente.

10.2 In caso di mancata fornitura da parte del fornitore, entrambe le parti hanno diritto a recedere dal contratto.

10.3 Abbiamo diritto a recedere dal contratto per i seguenti motivi:
10.3.1 Se al contrario di quanto si era presunto al momento della stipulazione del contratto, risulta che il cliente non è degno di credito. Si può presumere senz'altro affidabilità creditizia in caso di protesto di cambiali o assegni, di sospensione del pagamento da parte del cliente o di mancata riuscita del tentativo di esecuzione forzata da parte del cliente. Non è necessario che si tratti di rapporti tra noi ed il cliente.

10.3.2 Se risulta che il cliente ha dato informazioni inesatte sulla propria affidabilità creditizia e se queste informazioni sono di notevole importanza per la stipulazione del contratto.

10.3.3 Se gli articoli che si trovano dietro riserva di proprietà vengono venduti diversamente rispetto all'andamento commerciale regolare del cliente, soprattutto con la cessione a titolo di garanzia o con il pignoramento. Le eccezioni si hanno solo se abbiamo dichiarato per iscritto il nostro consenso alla vendita.

10.3.4 Se dopo la stipulazione del contratto si sono venute a creare per il disbrigo del contratto circostanze sostanziali senza la nostra possibilità d'influsso che rendono impossibile o troppo gravosa per noi l'esecuzione della prestazione (p.e. la mancata consegna da parte del preforitore non imputabile a noi o la possibilità di fornitura solo a condizioni ulteriormente peggiorate).

10.3.5	Se il cliente viola in maniera sostanziale i propri obblighi contrattuali, soprattutto se gli si può rimproverare la violazione dell'obbligo di accuratezza riguardo la gestione della merce fornita dietro riserva di proprietà.	12.2	risarcimento del danno al posto della prestazione con l'esclusione dell'obbligo di svolgimento della prestazione (impossibilità). Se l'acquirente è unicamente responsabile o prevalentemente responsabile di circostanze che lo autorizzerebbero a recedere o se se si è verificata la circostanza che dà diritto al recesso durante il ritiro dell'accettazione dell'acquirente, è escluso il recesso.
10.3.6	Negli altri casi, il nostro diritto di recesso e quello del cliente si basano sulle disposizioni legali.		
11.	Garanzie/vizi della cosa	13.	Esclusione del rischio di acquisizione e garanzie Non ci assumiamo alcun rischio di acquisizione e nemmeno garanzie di qualunque tipo a meno che non abbiamo stipulato a questo proposito un accordo espressamente scritto con l'acquirente.
11.1	Garantiamo la produzione perfetta delle merci da noi fornite. Se non sono stati adottati accordi particolari, tutti gli articoli per i quali sussistono norme verranno forniti in base a tali norme e nelle tolleranze indicate o consuete per il mercato. Se si usano bilance di conteggio o se si calcolano le unità sarà valida una tolleranza di ± 1%.	14.	Sussidi di vendita I sussidi di vendita e di presentazione che vengono messi a disposizione del socio gratuitamente ed in via di prestito rimangono nostra proprietà e si possono richiedere in qualsiasi momento. Durante l'uso dei sussidi di vendita e di presentazione da parte del socio, passa a questo ultimo qualsiasi rischio ad esso connesso. Egli si impegna a munire i sussidi di vendita e di presentazione dei nostri articoli ed a risarcire ogni perdita o danneggiamento a lui imputabile. Il committente s'impegna a rispedire al nostro indirizzo franco di porto i sussidi di vendita in caso di modifiche del programma o in caso di termine dei rapporti commerciali e simili.
11.2	L'acquirente s'impegna a controllare la merce fornita subito dopo la consegna ed a comunicarci immediatamente per iscritto eventuali difetti constatati (al massimo fino al giorno lavorativo successivo quello della consegna). I difetti reclamati in ritardo, quindi non conformemente all'obbligo presente, sono esclusi dalla garanzia. I difetti non evidenti che si manifestano solo nel corso del tempo dovranno essere comunicati per iscritto dal cliente immediatamente dopo che li ha scoperti. I reclami per merce difettosa sono riconosciuti da noi come tali solo se vengono comunicati per iscritto, anche nel caso che vengano rivendicati nei confronti di dipendenti in organizzazione esterna, trasportatori o terzi.	15.	Segretezza Se non è stato espressamente stabilito diversamente per iscritto, le informazioni alla base di questo rapporto contrattuale non sono da considerare segrete.
11.3	Il rinvio della merce a noi, necessario in caso di vizi della cosa, può essere effettuato solo previo nostro consenso anticipato. Non accetteremo i rinvii effettuati senza il nostro precedente consenso. In questo caso, l'acquirente dovrà pagare le spese dovute alla rispedizione risultante dal nostro rifiuto dell'accettazione.	16.	Subappaltatori Siamo autorizzati a fare svolgere prestazioni contrattuali anche da subappaltatori. In questo caso, la garanzia rimane a noi.
11.4	Se si effettua un miglioramento o una fornitura sostitutiva a causa di un reclamo per merce difettosa hanno relativa validità le clausole sui tempi di consegna.	17.	Compensazione/ritenuta Si esclude il diritto di compensazione del socio a meno che si tratti di un credito incontestato o constatato con passaggio in giudicato. In caso di reclamo giustificato per vizio della cosa è autorizzato il diritto di ritenuta solo in un rapporto adeguato e razionale tra difetto e prezzo d'acquisto. Se il negozio rappresenta un tale rapporto tra commercianti, il socio può trattenerne i pagamenti solo se il reclamo per difettosità della cosa viene da noi riconosciuto o constatato con passaggio in giudicato.
11.5	Il termine di garanzia per gli oggetti di nuova produzione è di 12 mesi ed inizia con la cessazione del pericolo al cliente. Per gli oggetti usati viene meno la prestazione di garanzia. Entro questo termine di prestazione della garanzia elimineremo gratuitamente i difetti che il cliente ci avrà comunicato per iscritto in forma comprensibile. L'eliminazione del difetto sarà eseguita a nostro piacere eliminando il difetto, circoscrivendolo o fornendo un altro oggetto (adempimento successivo). Il cliente è tenuto a rimborsarci quei vantaggi d'uso che ha tratto dall'articolo difettoso fino alla consegna dell'oggetto sostitutivo in quanto rimborso dell'utilizzo ai sensi delle norme legali. Se offriamo al cliente in cambio merci non difettose ma usate, il cliente avrà il diritto di scegliere se desiderare oggetti nuovi e rimborsare i vantaggi dovuti all'utilizzo della merce o se accettare merci usate. In questo caso non dovrà pagare alcun rimborso per i vantaggi che ha tratto dall'utilizzo della merce. Se un adempimento successivo non viene effettuato, il socio può imporci per iscritto un ultimo termine di almeno 4 settimane entro al quale dobbiamo adempiere i nostri obblighi. Se questo termine decorre senza risultato, il socio può richiedere la riduzione del prezzo, recedere dal contratto o eseguire o fare eseguire il miglioramento stesso da un'altra persona a nostre spese e a nostro rischio e pericolo. Se il miglioramento successivo è stato eseguito con successo dal socio o da un terzo, tutte le rivendicazioni del socio sono saldate con il rimborso delle spese adeguate che dimostra di avere effettivamente affrontato. Il rimborso delle spese è escluso se queste aumentano perché le merci sono state trasportate in altro luogo dopo la nostra consegna, a meno che ciò corrisponda all'uso delle merci conforme alla finalità.	18.	Divieto di cessione I diritti del socio risultanti da contratti effettuati con noi non sono trasferibili senza la nostra precedente autorizzazione scritta.
11.6	Si escludono altre rivendicazioni del cliente nei nostri confronti, soprattutto rivendicazioni di risarcimento danni non verificatisi nell'oggetto contrattuale stesso. Ciò non ha validità se la responsabilità si ha in caso di dolo o di colpa grave.	19.	Tutela dei dati Il socio si dichiara d'accordo con la memorizzazione nel nostro computer e con l'elaborazione automatica dei dati personali che vengono man mano resi noti nell'ambito del rapporto commerciale.
11.7	Non siamo responsabili dei difetti dell'oggetto derivati dall'uso non adeguato o non conforme o dal montaggio difettoso effettuato dal socio o da un altro, dell'usura normale e la manipolazione sbagliata o trascurata, così come di conseguenze di modifiche non conformi alle finalità ed effettuate dal socio o da un'altra persona senza il nostro consenso. Vale lo stesso per difetti che riducono solo in modo irrilevante il valore o l'idoneità delle merci. Se a seguito del controllo dei difetti segnalati dal cliente non è possibile constatare i difetti segnalati, il cliente dovrà affrontare le spese del controllo, sempre se è commerciante.	20.	Dati generali
11.8	Se è difettoso, ripareremo l'oggetto contrattuale reclamato a nostra scelta, nella nostra sede o in quella del cliente. Se si constata un difetto che può essere riparato solo sul posto presso il cliente, sosterremo le spese di riparazione solo fino al posto nel quale si dovrebbe usare l'oggetto al momento della stipulazione del contratto. Se non si stabilisce nulla e se dalle circostanze non risulta nulla, siamo in ogni caso debitori della riparazione presso lo stabilimento del cliente. Le spese supplementari risultanti dal fatto che il cliente ha trasportato l'oggetto in un luogo diverso da quello d'installazione originariamente previsto saranno pagate dal cliente, a meno che il trasporto in tale posto sia conforme all'uso degli articoli conforme alle finalità.	20.1	Se una o alcune delle clausole presenti dovessero essere o diventare inefficaci o contenere una lacuna, le altre clausole rimarranno inalterate. In questo caso, le controparti sono tenute a sostituire una condizione inefficace con una efficace, che corrisponda più possibile alle finalità economiche della clausola inefficace. Ciò vale anche per il completamento di eventuali lacune non intenzionali e che richiedono un completamento.
11.9	Siamo responsabili dei danni che derivano dalla difettosità dell'oggetto solo se sono dovuti ad una violazione degli obblighi da parte nostra, del nostro rappresentante legale o dell'operaio o impiegato che svolge la sua attività ai nostri ordini e sotto la nostra responsabilità. Il cliente deve dimostrare il motivo e l'importo del danno verificatosi. Vale lo stesso per le spese inutili. La presente restrizione non vale espressamente se la responsabilità per i danni risultanti da una lesione vitale, fisica o della salute del cliente è motivata da una violazione colpevole degli obblighi da parte nostra, del nostro rappresentante legale o dell'operaio o impiegato che svolge la sua attività ai nostri ordini e sotto la nostra responsabilità. Se ci siamo assunti una garanzia per un tipo determinato di conformazione dell'oggetto venduto per un determinato periodo di tempo, non trovano applicazione le presenti clausole sugli obblighi di verifica e di reclamo ed il numero di tentativi di adempimento successivo. L'onere di prova dell'esistenza di un difetto è a carico dell'acquirente.	20.2	Gli accordi divergenti dalle presenti condizioni o altri accordi sono efficaci solo in forma di accordo supplementare scritto da aggiungere al contratto stipulato tra le parti in cui si fa riferimento alle condizioni modificate. Anche la modifica della clausola che prevede la necessità della forma scritta richiede la forma scritta.
11.10	L'onere di prova dell'esistenza di un difetto è a carico dell'acquirente.	20.3	Il luogo d'adempimento di tutti gli obblighi risultanti da questo contratto è la nostra sede.
11.11	Se si rivendicano nei confronti del cliente diritti derivanti dalla violazione dei diritti di protezione tedeschi con oggetti forniti o su licenza, rimborseremo al cliente tutte le spese e gli importi addebitati con passaggio in giudicato se ci informeranno immediatamente e per iscritto di tali rivendicazioni, se riceveremo dal cliente tutte le informazioni necessarie, se il cliente soddisferà i suoi obblighi generali di partecipazione, se possiamo prendere la decisione definitiva se respingere o comporre la rivendicazione e se siamo colpevoli della violazione dei diritti di protezione. Se si stabilisce con sentenza passata in giudicato che l'ulteriore uso degli oggetti contrattuali viola i diritti di protezione tedeschi di altri o se a nostro parere sussiste il pericolo di un'azione giuridica sui diritti di protezione, se non viene meno la responsabilità possiamo conferire al cliente a nostre spese e a nostra scelta il diritto di continuare ad usare gli oggetti contrattuali o di sostituirli e modificarli in modo tale da eliminare la violazione o rimborsare al cliente il valore dell'oggetto contrattuale riprendendocelo e detraendo il rimborso per l'uso per gli utilizzi effettuati fino a quel momento. Il risarcimento per l'uso viene calcolato sulla base di un periodo di ammortamento presunto di 3 anni, così che per ogni mese d'utilizzo si deve pagare un 1/36 del prezzo.	20.4	Il foro unico per tutte le controversie risultanti dal rapporto contrattuale e la sua efficacia, anche nell'ambito di un processo per cambiali e/o assegni è, se il cliente è un commerciante a tutti gli effetti, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale giuridico pubblico o se ha sede all'estero, a nostra scelta la nostra sede o quella del cliente.
11.12	Trattamento di garanzie di terzi Le garanzie sono promesse di prestazione date al cliente dal rispettivo produttore. Non motivano dunque per noi alcun obbligo. Il cliente è quindi tenuto egli stesso a fornire a sue spese le premesse di adempimento dei diritti risultanti da tali garanzie. Siamo espressamente disposti ad eseguire i provvedimenti necessari per ordine e per conto del cliente.	20.5	Per questo rapporto contrattuale ha validità esclusiva il diritto della Repubblica Federale Tedesca. È espressamente esclusa la validità del diritto delle Nazioni Unite per l'acquisto internazionale di merci.
12.	Responsabilità		
12.1	Salvo le disposizioni sulla garanzia ed altri regolamenti speciali adottati in queste clausole, in caso di violazione degli obblighi da parte nostra ha validità quanto segue: L'acquirente deve concederci, per eliminare la violazione dell'obbligo, un termine d'adempimento successivo adeguato che non può essere inferiore alle tre settimane. Solo dopo il decorso infruttuoso del termine d'adempimento successivo l'acquirente potrà recedere dal contratto e/o richiedere il risarcimento del danno.		
12.1.1	L'acquirente potrà richiedere il risarcimento del danno solo nei casi di violazione degli obblighi con colpa grave o dolo o in caso di violazione degli obblighi dolosa da parte nostra. Il risarcimento dei danni al posto della prestazione (in caso di mancato adempimento, § 280 comma 3 associato al § 281 BGB [C.C. tedesco]) ed il danno dovuto a ritardo (§ 280 comma 2 associato al § 286 BGB) si limita all'interesse negativo. Il risarcimento dei danni per una prestazione non eseguita o non eseguita in modo dovuto (§ 282 BGB) è limitato all'importo del prezzo d'acquisto. Si esclude il		